

**Comune di Casalborgone**  
Provincia di Torino

**Regolamento per l'armamento della  
Polizia Locale**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29 Aprile 2026

**SOMMARIO**

## **CAPO I**

### **GENERALITÀ E NUMERO DI ARMI**

Disposizioni generali  
Numero delle armi in dotazione

## **CAPO II**

### **MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

Servizi svolti con armi  
Assegnazione dell'arma  
Modalità di porto dell'arma  
Servizi di collegamento e di rappresentanza  
Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

## **CAPO III**

### **TENUTA DELLE ARMI**

Prelevamento e versamento dell'arma  
Doveri dell'assegnatario  
Sostituzione delle munizioni

## **CAPO IV**

### **ADDESTRAMENTO**

Addestramento al tiro

## **CAPO I**

### **GENERALITÀ E NUMERO DI ARMI**

## **Art. 1 - Disposizioni generali**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, l'armamento del Corpo/Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n° 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

## **Art. 2 - Numero delle armi in dotazione**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 9.

Il Responsabile del Servizio denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

## **CAPO II**

### **MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

#### **Art. 3 - Servizi svolti con armi**

1. Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. La stessa arma non deve essere portata in occasione di cerimonie religiose, cerimonie istituzionali e cortei funebri. Sono invece prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

#### **Art. 4 - Assegnazione dell'arma**

1. L'arma è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso delle qualità di Agente di P.S.. L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di .....

#### **Art. 5 - Modalità di porto dell'arma**

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna.

2. E' consentito il porto dell'arma in dotazione, anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

3. Qualora l'Operatore di Polizia Locale indossi l'abito borghese per servizio, porterà l'arma in modo non visibile.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

#### **Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.

2. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

#### **Art. 7 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n° 65, che lo stesso sia svolto con armi.

2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di ..... ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

### **CAPO III**

#### **TENUTA DELLA ARMI**

##### **Art. 8 - Prelevamento e versamento dell'arma**

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato nel Responsabile del Servizio P.L., previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nell'apposito registro.

2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

3. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

##### **Art. 9 - Doveri dell'assegnatario**

1. L'addetto al Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., al locale Comando dei Carabinieri;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare immediatamente al Comandante - Responsabile del Corpo/Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 13;
- g) fare immediata denuncia al Comando dei Carabinieri, in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni.

#### **Art. 10 - Sostituzione delle munizioni**

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

### **CAPO IV**

#### **ADDESTRAMENTO**

##### **Art. 11 - Addestramento al tiro**

1. Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto.
3. E' facoltà degli addetti al Corpo/Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.